

Policy per la Gestione dei Conflitti di Interesse

(Delibera del Consiglio di Amministrazione del 18/01/2008)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 18/09/2009)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 25/02/2010)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 10/06/2011)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2012)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 02/08/2013)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 26/09/2014)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 25/09/2015)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 28/10/2016)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 20/04/2018)
(Revisione del Consiglio di Amministrazione del 22/02/2019)

Processo Finanza

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE..... | 3 |
| 2 | RELAZIONI CON ALTRE NORME E DOCUMENTI | 3 |
| 3 | MAPPATURA DELLE TIPOLOGIE DEI CONFLITTI DI INTERESSE..... | 4 |
| 4 | GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE..... | 6 |
| 5 | INFORMATIVA SUI CONFLITTI DI INTERESSE | 7 |
| 6 | IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 8 |
| 7 | AGGIORNAMENTO DELLA POLICY DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE | 9 |
| | ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE..... | 10 |

1 Introduzione

La Direttiva n. 65/2014 “*Markets in Financial Instruments Directive II*” (MiFID II”), dal 3 gennaio 2018, introduce nei mercati dell’Unione Europea nuove regole per la negoziazione degli strumenti finanziari e la prestazione dei servizi di investimento.

Tra le varie disposizioni, la MiFID II riconosce che, in ragione della sempre più ampia gamma di attività esercitata dalle imprese di investimento, è aumentata la possibilità di insorgenza di conflitti tra tali attività e gli interessi dei clienti. In ragione di ciò, le imprese di investimento hanno il dovere di adottare ogni misura idonea ad identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra loro (inclusi i dirigenti, i dipendenti e le persone direttamente o indirettamente connesse) e i loro clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento e/o servizio accessorio.

Sono soggetti a tale norma anche i conflitti d’interesse determinati dall’ottenimento di indebiti incentivi da parte di terzi o dalla remunerazione e da piani di incentivazione delle imprese di investimento.

Quando le disposizioni organizzative o amministrative adottate dalle imprese di investimento per impedire conflitti di interesse lesivi degli interessi della propria clientela non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, l’impresa informa chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti di tali conflitti di interesse e delle misure adottate per mitigare tali rischi.

Le imprese di investimento devono elaborare, applicare e mantenere una efficace politica aziendale di gestione dei conflitti di interesse formulata per iscritto e adeguata alle dimensioni e all’organizzazione dell’impresa e alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell’attività svolta (c.d. criterio di proporzionalità). Qualora l’impresa appartenga ad un gruppo, detta politica tiene conto anche delle circostanze, di cui l’impresa è o dovrebbe essere a conoscenza, che potrebbero causare un conflitto di interesse risultante dalla struttura e dalle attività degli altri membri del gruppo.

In linea con quanto precede, in considerazione del fatto che dalla propria attività possono fisiologicamente derivare conflitti di interesse con la clientela, la Banca ha stabilito gli elementi essenziali da rappresentare nelle avvertenze da fornire ai propri clienti, nel rispetto dei principi e delle regole fissati dal legislatore comunitario e nazionale.

Le fattispecie di conflitti di interesse prese in esame nel presente documento non contemplano quei casi che realizzano di per sé illeciti.

La Banca pertanto con il presente documento provvede a:

- **individuare**, in riferimento agli specifici servizi e attività di investimento e ai servizi accessori prestati o esercitati per sé o per conto di imprese di investimento, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- **definire** le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di interesse;
- **identificare** le informazioni da fornire ai clienti, nel caso in cui le misure adottate non siano sufficienti ad evitare il rischio di nuocere gli interessi dei clienti medesimi.

2 Relazioni con altre norme e documenti

Le linee guida contenute nella presente *Policy* integrano le regole di comportamento che il personale è

tenuto ad osservare in virtù delle normative (di legge e di regolamento) vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Le presenti indicazioni, unitamente a quelle contenute nella Strategia di Esecuzione e Trasmissione degli ordini, nella *Policy* di Classificazione della Clientela, nella *Policy* per la rilevazione e gestione degli Incentivi, nella *Policy* di Product Governance e Consulenza e nella *Policy* per la gestione delle Operazioni Personali, definiscono i principi e gli indirizzi operativi cui uniformare la prestazione dei servizi d'investimento.

Le linee guida definite nelle suddette *Policy* devono:

- considerarsi prevalenti nel caso in cui anche una sola delle indicazioni ivi contenute dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei regolamenti interni;
- ritenersi un riferimento adeguato ad impostare una corretta condotta operativa nell'erogazione dei servizi d'investimento, anche in assenza di puntuali procedure interne e mansionari.

Al fine di assicurare una capillare diffusione e conoscenza dei principi e degli indirizzi adottati dalla Banca, i documenti in questione sono resi disponibili a tutto il personale della Banca ed agli eventuali collaboratori esterni interessati alla prestazione dei servizi di investimento.

La sintesi della presente *Policy* è recepita nel documento "Informativa precontrattuale", che la Banca fornisce al cliente o al potenziale cliente prima della stipula del contratto quadro, affinché lo stesso possa effettuare le proprie valutazioni sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse. Ove il cliente lo richieda, la Banca fornisce maggiori dettagli consegnando la presente *Policy*.

3 Mappatura delle tipologie dei conflitti di interesse

La Banca ha individuato i potenziali conflitti di interesse che possono sorgere nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento. A tal fine, sono state identificate tutte le ipotesi in cui la Banca potrebbe perseguire una finalità diversa rispetto all'interesse del cliente, legata ad un interesse economico concreto, con il potenziale conseguimento di un suo vantaggio diretto o indiretto.

Nella individuazione della presenza di un determinato conflitto di interesse, sono stati considerati i seguenti **requisiti**:

- il carattere potenziale del conflitto, che deve essere apprezzabile *ex ante*;
- l'esistenza di una possibile subordinazione dell'interesse del cliente rispetto a quello della Banca e/o a quello di un altro cliente;
- l'esistenza di una finalità, diversa e ulteriore rispetto a quella propria dell'operazione, perseguita dalla Banca al fine di trarne una propria utilità.

Inoltre, per completezza, è stato valutato se la Banca, un soggetto rilevante o una persona avente un legame di controllo, diretto o indiretto, con l'impresa, possano trovarsi in una delle situazioni di seguito illustrate:

- a. possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del cliente;
- b. essere portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato, distinto da quello del cliente;
- c. possibilità di ottenere un incentivo finanziario o di altra natura nel privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d. svolgere la medesima attività del cliente;

e. ricevere o poter ricevere da persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questo prestato, un incentivo sotto forma di beneficio monetario o non monetario o di servizi.

Nella mappatura operata, la Banca ha tenuto conto del perimetro costituito dalle società appartenenti al Gruppo Bancario Iccrea o da società terze dalle quali la Banca abbia ricevuto, direttamente o indirettamente, un incarico di collocamento/distribuzione. La Banca ha individuato i possibili conflitti che sorgono nello svolgimento della propria attività attraverso l'analisi congiunta dei seguenti parametri:

- a. tipologia di **servizio di investimento** prestato;
- b. tipologia di **strumento finanziario** oggetto del servizio;
- c. **unità organizzativa** cui è attribuito il compito di erogare il servizio oggetto di analisi;
- d. **modalità operative** di erogazione del servizio di investimento.

Tutti i predetti indicatori dovranno essere costantemente monitorati e, se del caso, consentire l'individuazione di misure adeguate per la loro gestione.

I “**servizi e attività di investimento**” considerati nel perimetro di analisi sono i seguenti:

- 1) ricezione e trasmissione di ordini;
- 2) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- 3) negoziazione per conto proprio;
- 4) collocamento senza impegno irrevocabile;
- 5) consulenza in materia di investimenti.

Nell'ambito della mappatura sono, altresì, considerati i “servizi accessori” prestati dalla Banca.

La Banca individua, inoltre, l'insorgenza di potenziali conflitti di interesse nelle seguenti ipotesi:

- attivazione di programmi di bonus interni per singolo prodotto finanziario;
- assegnazione di obiettivi di budget definiti per singolo prodotto finanziario;
- applicazione di sistemi incentivanti che legano in maniera proporzionale la retribuzione dei soggetti rilevanti ai volumi realizzati.

Si rilevano conflitti di interesse anche in presenza di incentivi ricevuti o pagati dalle imprese di investimento ovvero da/a terzi; tali aspetti sono disciplinati e gestiti dalla Banca mediante adozione della *Policy per la rilevazione e gestione degli incentivi*.

L'operatività relativa al portafoglio istituzionale (proprietary trading), su strumenti finanziari emessi da soggetti terzi, ancorché finanziati o partecipati in misura rilevante dalla Banca o da una società del Gruppo o Sistema, non rileva conflitti di interesse.

Per contro, si rileva l'insorgere di conflitti di interesse in caso di operazioni da parte della clientela su strumenti finanziari che concorrono ad incrementare la raccolta diretta della Banca (es. PCT).

La Banca, inoltre, valuta che potrebbero verificarsi potenziali conflitti di interesse ogni qualvolta i servizi di investimento erogati a favore della clientela si riferiscano a strumenti finanziari emessi dalla Banca stessa, ovvero da soggetti nei confronti dei quali la Banca presenta interessi di diversa natura:

- interesse a sviluppare affari o rapporti commerciali;
- interesse a variare la propria posizione creditizia;
- interesse ad acquisire informazioni confidenziali.

Ne deriva la necessità di considerare l'insorgere di potenziali conflitti di interesse per tutte le emissioni di strumenti finanziari:

- di propria emissione;

- delle imprese affidate, purché l'affidamento loro concesso risulti rilevante;
- di fornitori strategici della Banca;
- delle imprese cui sono prestati i servizi di consulenza in materia di struttura finanziaria ed assistenza all'emissione ed al collocamento;
- di società in cui la Banca detiene partecipazioni o ha altri rapporti di affari;
- delle società facenti parte del Gruppo Bancario Iccrea;
- delle società con cui la Banca ha accordi diretti o indiretti di collocamento/distribuzione;
- collocati sulla base di un impegno irrevocabile.

Con riferimento ai soggetti affidati dalla Banca, si ha un finanziamento "rilevante" quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca a tale soggetto (o al suo gruppo di appartenenza) ed i fondi propri della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.

Relativamente al concetto di fornitore strategico rileva la soglia del 30% espressa dal rapporto fra il costo annuo della fornitura ed il fatturato complessivo espresso dal bilancio del fornitore, nonché la circostanza che il fornitore sia richiamato nell'ambito del Piano di Continuità Operativa della Banca.

Le fattispecie di potenziale conflitto di interesse sono censite all'interno del registro dei conflitti di interesse e nella "*Mappatura dei conflitti di interesse*" (allegato 1) della presente *policy*. Le singole operazioni in concreto verificatesi, ricollegabili ad una delle fattispecie censite nella citata Mappatura, sono rilevate nell'apposito Registro dei conflitti di interesse.

La Banca cura il regolare aggiornamento della Mappatura e del relativo registro dei conflitti di interesse.

4 Gestione dei conflitti di interesse

Al fine di individuare le più appropriate azioni da intraprendere per gestire i conflitti di interesse rilevati, la Banca considera la rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Nessun rilievo assume la natura del cliente i cui interessi possono essere pregiudicati dai conflitti. La Banca adotta le medesime misure di gestione applicate per la clientela comunque classificata.

Pertanto, le soluzioni organizzative individuate sono volte a garantire che i soggetti rilevanti, impegnati in attività in conflitto, svolgano dette attività con un grado di indipendenza appropriato rispetto alle dimensioni ed alla rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati.

Le **possibili misure di gestione dei conflitti di interesse** individuate possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie:

- a. soluzioni organizzative volte ad impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b. soluzioni organizzative volte a garantire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'impresa;
- c. procedure organizzative, informatiche e istruzioni operative per assicurare il corretto svolgimento dei servizi di investimento, nel rispetto dell'interesse del cliente. Tali procedure disciplinano le modalità di offerta (es. valutazione di adeguatezza bloccante in presenza di conflitti di interesse) e

la gestione del rapporto con il cliente (Regolamento Interno e Regolamento Finanza);

- d. procedure per la gestione delle informazioni privilegiate al fine di evitare comportamenti illeciti, in linea con la vigente normativa in tema di abusi di mercato;
- e. procedure per l'esecuzione degli ordini che garantiscono al cliente il rispetto di precise regole, vietando ogni discrezionalità nella fase di esecuzione delle disposizioni impartite dallo stesso. Al riguardo, si richiama espressamente quanto riportato nel documento relativo alla "*Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini*";
- f. un'apposita normativa interna che regola le operazioni effettuate su strumenti finanziari a titolo personale da parte dei soggetti rilevanti improntata al rispetto dei principi di correttezza (Codice Etico e Policy per la gestione delle Operazioni Personali);
- g. soluzioni volte ad eliminare ogni legame diretto tra la retribuzione dei soggetti rilevanti che svolgono in prevalenza una certa attività e quella di altri soggetti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto tra le suddette;
- h. misure volte ad eliminare o limitare l'esercizio di influenze indebite sul modo in cui un soggetto rilevante svolge un servizio di investimento o servizio accessorio;
- i. misure volte ad impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto rilevante a servizi distinti, quando ciò possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

I **conflitti di interesse** sopra individuati **sono gestiti dalla Banca** attraverso:

- l'adozione di un **efficace modello operativo**;
- una **chiara e trasparente definizione dei compiti e delle responsabilità**;
- l'adozione di **procedure interne e punti di controllo**;
- la disposizione di mirate **regole di condotta**.

Per quanto attiene ai potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere contestualmente all'attivazione di eventuali programmi di bonus e/o sistemi incentivanti e/o assegnazione di obiettivi per singolo prodotto finanziario, la Banca previene l'insorgenza di tali fattispecie, assegnando obiettivi che non prescindano dalla cura dell'interesse del cliente, che prevedano una diversificata distribuzione dei prodotti finanziari, che non siano di ostacolo, ma promuovano, ogni comportamento onesto, equo e professionale da parte dei soggetti rilevanti.

Nella *Mappatura dei conflitti di interesse* sono evidenziate le più rilevanti e comuni politiche di gestione adottate dalla Banca, al fine di contrastare le diverse fattispecie di conflitti di interesse individuate

5 Informativa sui conflitti di interesse

La Banca fornisce una sintesi della presente politica di gestione dei conflitti di interesse e una descrizione generica dei potenziali conflitti di interesse all'interno dell'Informativa Precontrattuale, consegnata alla clientela o potenziale clientela preliminarmente alla stipula del contratto sui servizi di investimento.

Al fine di fornire la comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse che non risultano efficacemente gestiti, la Banca alimenta all'interno della procedura il **registro dei conflitti di interesse**.

La Banca provvede a mappare all'interno del suddetto registro anche tutte le informazioni da inserire nella comunicazione da fornire alla clientela nel documento "informazioni sui costi, su eventuali incentivi

e conflitti di interesse”.

In particolare le informazioni che la “*disclosure*” deve includere sono:

1. la natura generale del conflitto;
2. le fonti dei conflitti di interesse;
3. i rischi che si generano per il cliente in conseguenza dei conflitti di interesse;
4. le azioni intraprese per attenuare i rischi.

La comunicazione deve inoltre indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dalla Banca per prevenire o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di ledere gli interessi del cliente.

La comunicazione di dettaglio sui conflitti di interesse non costituisce una autorizzazione a procedere bensì una comunicazione preventiva di cui il cliente deve tenere conto per decidere consapevolmente. La Banca identifica all’interno del “registro dei conflitti di interesse” e nella “Mappatura dei conflitti di interesse” le tipologie di conflitto per le quali occorre dare adeguata informativa alla clientela.

Nel caso nuove tipologie di operatività, non esaminate in questo documento, evidenziassero conflitti di interesse che è necessario rendere noti al cliente, la Banca preliminarmente all’erogazione del servizio di investimento, nelle more dell’aggiornamento della policy sui conflitti di interesse, aggiornerà il predetti registro e mappatura.

6 Il registro dei conflitti di interesse

Il **registro** dei conflitti di interesse tiene traccia di tutti i conflitti di interesse che possono sorgere o che sono sorti in relazione alla prestazione di un servizio di investimento e/o servizio accessorio, nonché delle singole operazioni in concreto verificatesi.

La Banca mantiene il **registro** nell’apposita procedura dell’applicativo di Front End, rilevando, su base continuativa, le singole fattispecie di conflitto di interesse:

- che in concreto sorgono nel corso dell’erogazione dei determinati servizi di investimento;
- per le quali si ravvede la necessità di dare informativa alla clientela.

Nel registro sono riportati i tipi di servizi di investimento svolti dalla Banca per i quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un’attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse. All’interno della procedura per la gestione del registro dei conflitti di interesse la Banca alimenta le seguenti sezioni:

1. servizi di investimento in potenziale conflitto;
2. descrizione del potenziale conflitto di interesse;
3. descrizione della fattispecie di conflitto di interesse;
4. descrizione della modalità di gestione dei conflitti di interesse;
5. indicazione dell’inefficacia della modalità di gestione;
6. descrizione dell’inefficacia delle misure di gestione;
7. indicazione della necessità di dare *disclosure* del conflitto alla clientela;
8. ente emittente.

Il registro in oggetto costituisce l’**archivio storico** di tutti i conflitti di interesse, connessi all’erogazione dei singoli servizi di investimento.

La corretta amministrazione e gestione del registro dei conflitti presuppone efficaci procedure di

comunicazione tra la funzione aziendale che ha il compito di amministrare il registro (**Responsabile interno della funzione Compliance**) e le unità organizzative aziendali preposte all'erogazione dei servizi, o in possesso di informazioni privilegiate, che potrebbero dare luogo a situazioni di conflitto lesive degli interessi dei clienti, affinché possa essere aggiornato con tempestività.

Inoltre, al C.d.A. della Banca viene fornito, almeno su base annuale, dalla richiamata funzione Compliance, un report inerente all'operatività in conflitto di interessi.

7 Aggiornamento della policy di gestione dei conflitti di interesse

Al fine di garantire un'efficace gestione dei conflitti, la Banca verifica l'intero contenuto della presente *policy* ed eventualmente aggiorna, con cadenza almeno **annuale** adottando misure adeguate per rimediare ad eventuali carenze.

Inoltre la Banca provvede alla rivisitazione della propria Policy:

- nel caso di mutamento rilevante dell'operatività in tema di servizi di investimento;
- nel caso di identificazione di nuovi conflitti di interesse;
- qualora sorgano circostanze che dovessero inficiare la validità della strategia seguita.

L'attività di manutenzione ed aggiornamento della presente Policy è assegnata alla risorsa **Responsabile dell'Ufficio Titoli** che si avvarrà del supporto del Responsabile interno della funzione Compliance.

ALLEGATO 1 – MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE



Mappatura Conflitti
di interesse